Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 49 del 23 Ottobre 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 ottobre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.4 della Società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 04.10.2018 (ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore DE LUCA Andrea per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la reclamante nega che i suoi tesserati abbiano proferito frasi offensive e pesantemente minacciose nei confronti dell'arbitro, né in particolare il calciatore De Luca Andrea, accusato di aver ripetutamente offeso e minacciato il direttore di gara, dopo la sua espulsione;
ritenuto che le argomentazioni addotte non paiono sufficienti ad inficiare il contenuto del referto di gara, che costituisce prova privilegiata;
considerato che la sanzione dell'ammenda inflitta alla società può essere rimodulata avuto riguardo alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda ad € 200,00;
conferma nel resto e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.5 della Società A.S.D. HIERAX
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 04.10.2018 (squalifica del calciatore AGOSTINO Raffaele fino al 03/12/2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che le argomentazioni difensive non paiono sufficienti ad inficiare il contenuto del referto di gara, che costituisce prova privilegiata, dal quale si evince la volontarietà della spinta e le frasi offensive e gravemente minacciose proferite dal calciatore Agostino Raffaele nei confronti dell'arbitro, con l'aggravante che il soggetto incolpato era il capitano della squadra;
considerato che la squalifica inflitta è congrua avuto riguardo alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.6 del Sig. LIOTTI Aldo (Società A.S.D. Vibo Calcio a 5)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 dell' 11.10.2018 (inibizione fino al 12/12/2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
ritenuto che il reclamante non ha sostanzialmente contestato quanto risultante dagli atti ufficiali, che peraltro costituisce prova privilegiata, invocando esclusivamente una riduzione della inibizione;
considerato che effettivamente la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, all'entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione inflitta al dirigente LIOTTI Aldo fino al 05 NOVEMBRE 2018 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi